

Il 18 luglio la Corte di giustizia si pronuncerà sulla violazione dei diritti dei prof madre lingua

L'Italia rischia 10 milioni di multa

Senza un nuovo decreto legge sul trattamento economico

DI **BENEDETTA P. PACELLI**

Il governo Prodi si trova con una bella patata bollente tra le mani, che potrebbe costare circa 10 milioni di euro, se va bene. Potrebbe essere questa la conclusione di uno scontro tra l'Italia e la Commissione europea che si protrae da tempo e che vede il nostro paese accusato di discriminazioni nei confronti dei docenti di lingua madre, quelli che fino a poco tempo fa venivano chiamati lettori. E il verdetto finale sulla colpevolezza dell'Italia sarà pronunciato il prossimo 18 luglio, data in cui 13 giudici della Corte di giustizia europea delibereranno e metteranno fine alla vicenda.

La storia dell'ingiusto trattamento dei lettori di lingua straniera è annosa e vede sul banco degli imputati in particolare sei università (Basilicata, Milano, Palermo, Pisa, Roma «La Sapienza» e l'Istituto universitario orientale di Napoli), accusate di non aver mai riconosciuto ai lettori in termini di trattamento economico e previdenziale l'anzianità di servizio che essi avevano acquisito quando ricoprivano questo ruolo.

Prima, cioè, della legge del 1995 che li aveva trasformati in collaboratori linguistici.

Insomma, assunti come se non avessero mai lavorato prima. L'entrata in vigore della legge non aveva modificato so-



Emma Bonino

stanziamente le cose tanto da spingere la Commissione ad avviare un procedimento per inadempimento nei confronti dell'Italia.

L'ultima sentenza della Corte europea, del 26 giugno 2001, ha dichiarato che, non avendo assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, l'Italia era venuta meno agli obblighi in materia di libera circolazione dei lavoratori.

La Commissione il 4 marzo 2004 ha chiesto che l'Italia fosse condannata al pagamento di una penalità di circa 300 mila euro al giorno a decorrere dal-

la sentenza nel presente procedimento e fino alla completa esecuzione della sentenza del giugno 2001. In alternativa, ha spiegato il ministro delle politiche europee, Emma Bonino, potrebbe scattare una multa forfettaria di 10 milioni di euro.

Il governo Berlusconi emanò nel marzo del 2006 un decreto legge per evitare la multa, garantendo ai lettori il prescritto trattamento economico (per un onere di 60 milioni di euro). Ma il dl non fu convertito in legge. Ora il 18 luglio ci sarà la decisione della Corte di giustizia. (riproduzione riservata)

Esame sì, su tutte le materie

DI **FRANCESCA DE NARDI**

È illegittimo il giudizio finale dell'esame di stato, conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore, se il colloquio abbia riguardato solo tre delle 16 materie dell'ultimo anno di corso.

Questo è quanto ha sancito il Tar Toscana - Firenze - Sezione I, con la sentenza del 23 maggio 2006, n. 2489.

La controversia aveva per oggetto il giudizio finale della commissione esaminatrice degli esami di stato per l'anno scolastico 2003/2004 presso un liceo artistico statale di Firenze con il quale era stato dichiarato che il ricorrente «non ha superato l'esame di stato conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore, indirizzo Accademia con la votazione complessiva di 54/100».

L'interessato, con ricorso, aveva dedotto la violazione ed errata applicazione dell'articolo 16 dell'ordinanza ministeriale 4 aprile 2003, n. 35, anche in riferimento ai principi in materia di esami di stato desumibili dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425, e dal dpr 23 luglio 1998, n. 323, ritenendo che, contrariamente a quanto previsto dalla normativa richiamata, il colloquio non aveva riguardato tutte le discipline dell'ultimo anno di corso. Secondo i giudici amministrativi, ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinanza 4 aprile 2003, n. 35, in riferimento al colloquio, ai commi 2 e 3, espressamente si prevede che «preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'articolo 4, comma 5, del regolamento, deve vertere su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come definite dal decreto n. 358 del 18 settembre 1998, e riferiti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline anche raggruppate per aree disciplinari». Nel caso in esame il Tar ha ritenuto che il colloquio al quale è stato sottoposto il ricorrente non può certo ritenersi «interamente risolto», visto che non ha «interessato le diverse discipline anche raggruppate per aree disciplinari», ma ha riguardato, come si ricava in modo inequivocabile dai verbali della commissione esaminatrice, solo tre materie (italiano, storia e anatomia artistica) dell'ultimo anno di corso su 16, trascurando in tal modo le materie più qualificanti e tipiche del corso di studi di cui si tratta. (riproduzione riservata)